



COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

PROVINCIA DI TREVISO

VIA VITTORIO EMANUELE, 13 – 31040 MEDUNA DI LIVENZA
C.F.: 8001 237 0260 – P.IVA: 0049 741 0266
WWW.COMUNE.MEDUNADILIVENZA.TV.IT
E-MAIL: SEGRETERIA@COMUNE.MEDUNADILIVENZA.TV.IT

Tel. 0422/767001 – 767495

fax 0422/767728

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI "BUONI LAVORO" (VOUCHER) RELATIVI A PRESTAZIONI LAVORATIVE DI TIPO OCCASIONALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 29.06.2011

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI "BUONI LAVORO" (VOUCHER) RELATIVI A PRESTAZIONI LAVORATIVE DI TIPO OCCASIONALE

1. Fonti e definizioni

L'istituto del lavoro accessorio è disciplinato dagli articoli 70 e 72 del D. Lgs. n. 276 del 10 Settembre 2003 e viene fatto riferimento anche alla Circolare INPS n. 88 del 2009.

Il Comune *committente* con l'attivazione di prestazioni di lavoro accessorio non instaura alcuna forma di contratto di lavoro subordinato trattandosi dello svolgimento di attività o compiti dal carattere temporaneo ed occasionale da parte del '*prestatore*' del lavoro e cioè del soggetto in possesso dei requisiti di legge e del presente regolamento.

Ai prestatori di lavoro spetterà la liquidazione di *buoni lavoro (voucher)* del valore determinato per il periodo considerato dal relativo Decreto ministeriale ed attualmente pari a 10 €, comprendente la contribuzione INPS, l'assicurazione INAIL, e un compenso all'INPS per la gestione del servizio per un valore netto a favore del prestatore è di € 7,50, salvo modifiche ed integrazioni future.

Detti *voucher* saranno riscossi dal prestatore nelle forme convenute con il competente ufficio del Comune, fra quelle previste dalla vigente normativa di settore.

2. Finalità

Il Comune, con l'erogazione dei buoni lavoro ("voucher"), intende fornire un supporto alle categorie di soggetti in condizioni di temporanea fragilità economica, impegnando quindi i prestatori di lavoro in attività o mansioni, il cui svolgimento è necessario e utile per il Comune stesso.

3. Attività ed ambito d'applicazione

Nel rispetto e in conformità della fonte normativa di cui sopra, il *lavoro accessorio* può essere prestato in favore del Comune per le seguenti tipologie di attività:

- a) prestazioni rese in occasione di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti (art. 70, c. 1, lett. b).
- b) prestazioni rese in occasione di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà (art. 70, c. 1, lett. d).

4. Destinatari

Possono beneficiare dell'intervento economico tramite erogazione dei "buoni lavoro" solamente i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) soggetti in stato di disoccupazione o non occupazione, ma non percepenti alcun contributo da altri Enti pubblici;

2) percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito (lavoratori in cassa integrazione ordinaria o in deroga, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile) .

Oltre ai requisiti di cui sopra, i medesimi soggetti dovranno avere residenza nel territorio del Comune senza distinzione quanto alla cittadinanza, ed avere un ISEE (Indicatore della Situazione Economia Equivalente), non superiore al valore di 20.000 euro.

Per i cittadini extracomunitari è necessario che siano dotati di regolare permesso di soggiorno.

Per i soggetti rientranti nella categoria di cui alla voce 1), il limite massimo dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio è stabilito, per singolo percettore, in complessivi 5.000 euro netti per anno solare, mentre per i soggetti di cui alla voce 2) detto limite è ridotto ad € 3.000,00 netti per anno solare.

5. Modalità di presentazione della domanda e di assegnazione delle attività da svolgere

Il Comune provvederà alla bisogna, tramite Determina del competente Responsabile del Settore, su conforme informativa della Giunta, ad individuare le attività rientranti fra le tipologie di cui al precedente art. 3, da svolgere tramite prestazioni di lavoro occasionale, specificando:

- la tipologia di attività;
- la durata delle prestazioni;
- il numero di ore/uomo giornaliere da effettuare che non potrà essere inferiore a 3 (tre);
- il numero di prestatori da utilizzare.

Contestualmente si provvederà ad affiggere apposito avviso all'albo online del Comune dandone adeguata pubblicizzazione tramite affissione anche nei locali/luoghi di pubblica frequenza, ove sono riportati:

- gli elementi di cui al comma precedente,
- il termine per la presentazione delle domande,
- la data entro cui avrà inizio la prestazione,
- il compenso, orario e/o complessivo, dell'intera prestazione.

I soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento, dovranno presentare domanda utilizzando il modulo fornito dagli uffici del competente Settore, unitamente alla dichiarazione ISEE ed ai documenti dimostranti il possesso dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) del precedente art.

4. Tutta la documentazione dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune, con qualsiasi mezzo, comunque non oltre il termine fissato dall'Avviso.

Fra tutte le domande pervenute si formerà quindi una graduatoria, entro i successivi 10 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, secondo i punteggi attribuibili a ciascun richiedente come individuati nel successivo articolo.

Nel caso che il numero di soggetti utilmente collocati in graduatoria sia superiore a quello dei prestatori individuati come necessari, è in facoltà del Comune di aumentare detto numero ad

invarianza di spesa complessiva riducendo quindi il numero di ore per prestatore nel rispetto del numero minimo sopra indicato.

Entro i successivi cinque giorni dallo scadere del precedente termine, il Responsabile del Settore/Servizio competente, adotterà apposito provvedimento di assegnazione del soggetto/i interessati, alla attività individuata determinando anche il numero di *buoni lavoro* a ciascuno di essi attribuiti, dando successiva comunicazione telefonicamente o in via telematica ai medesimi soggetti del giorno ed ora in cui presentarsi presso l'Ufficio.

6. Criteri per l'assegnazione dei buoni lavoro

Nel caso di pluralità di domande d'assegnazione dei buoni di lavoro, entro il termine stabilito nell'avviso, si provvederà ad assegnare ad ogni soggetto richiedente un punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti per ognuna delle voci di cui alle seguenti tabelle:

<i>Indicatore ISEE</i>	<i>Punti assegnati</i>
Inferiore a 7.500 Euro	18
Da 7500 a 10.000 Euro	15
Da 10.001 a 12.500 Euro	12
Da 12.501 a 15.000 Euro	9
Da 15.001 a 20.000 Euro	6

<i>Numero di familiari a carico ai fini fiscali</i>	<i>Punti assegnati</i>
Maggiori di 2	10
Minori o uguale a 2	5
Nessun familiare a carico	0

<i>Stato di disoccupazione e percepimento delle relative indennità o somme simili</i>	<i>Punti assegnati</i>
Disoccupato e non percepente	10
Disoccupato e percepente	5

A parità di punteggio sarà data preferenza a coloro che non siano mai stati beneficiari di *voucher* e poi a coloro con un numero maggiore di familiari a carico.

7. Entità del compenso

Ad ogni prestatore, a prescindere dall'attività da svolgere presso il Comune, sarà erogato un compenso rappresentato da "buoni lavoro" *voucher*, del valore lordo di €. 10,00, corrispondente

ad un valore netto di €. 7,50 a favore del lavoratore. Tale buono singolo corrisponde ad un ora di lavoro, svolto nell'ambito richiesto e con tempo limitato;

Il compenso sarà liquidato con le forme e modalità previste dalla relativa normativa di riferimento, entro trenta 30 giorni dal completamento dell'attività, previa attestazione di conformità, adottata dal competente Responsabile del Settore/Servizio.

8. Obblighi e doveri inerenti la prestazione di lavoro occasionale

La prestazione di lavoro occasionale dovrà comunque essere svolta nel rispetto delle direttive fornite al prestatore dal Responsabile del competente Settore/Servizio e dei principi di correttezza, buona fede ed ordinaria diligenza.

Il prestatore è vincolato al rispetto di ogni normativa in materia di dati personali, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di riservatezza e correttezza nei confronti del datore di lavoro e dei terzi, rispondendo in proprio di ogni violazione ai predetti obblighi.

In caso di violazioni di dette regole da parte del prestatore, Il responsabile del Settore/Servizio competente può, dopo un primo richiamo scritto, procedere alla revoca della assegnazione dei *buoni lavoro* al soggetto interessato, interrompendo il relativo servizio e liquidando le competenze spettanti in base al numero di ore fino ad allora prestato.

9. Entrata in vigore e durata

Il Presente Regolamento entra in vigore dalla data fissata dalla Deliberazione che lo approva ed avrà vigore fino al 31.12.2011 o comunque fino ad esaurimento dei fondi stanziati nel bilancio di detto esercizio nell'ammontare di € 20.000.